STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE

“ CORRADO IANNOLA”

Art. 1. - E' costituita l'Associazione denominata " ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE “CORRADO IANNOLA” è una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e **senza scopo di lucro**, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione persegue i seguenti scopi: diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non; ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale; proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente; porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.

Art. 3. - L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezione - concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia; attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 4. - L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; soci ordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: ¬ beni, immobili e mobili; ¬ contributi; ¬ donazioni e lasciti; ¬ rimborsi; ¬ attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ¬ ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. Gli organi sociali.

Gli organi dell'associazione sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

a) L'Assemblea dei soci.
   L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione mediante, alternativamente: • avviso scritto da consegnare a mano o inviare con lettera semplice/fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello 8 fissato per l'adunanza; • avviso affisso

presso la sede sociale e, se possibile, negli altri luoghi in cui si svolgono le attività, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso, deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un decimo dei soci. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, data, ora e luogo ove si tiene la riunione. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria: è straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi L' Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non potrà aver luogo prima di un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti. Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni: a) elezione del Consiglio Direttivo; b) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi; c) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo; d) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle relative all'elezione degli organi associativi, quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria, che deve essere convocata a mezzo di raccomandata semplice inviata agli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, la delibera delle seguenti questioni: • approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con le modalità ed i quorum previsti per l'Assemblea ordinaria; • scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo con le modalità ed i quorum previsti dal successivo art. 14. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario dell'assemblea appositamente nominato dalla stessa. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

b) Il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea; nel corso della prima riunione il Consiglio eletto nomina, tra i 10 propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente il Segretario, ed il Tesoriere. La funzione di Tesoriere può essere ricoperta anche dal Presidente, Vicepresidente o Segretario. Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti gli associati maggiorenni che siano in regola con il pagamento delle quote associative al momento dell'elezione. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i propri componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo attua le finalità del presente Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea. Nel rispetto del presente Statuto sono espressamente attribuite al Consiglio Direttivo, tra le altre, le seguenti

competenze: convocazione dell'Assemblea; redazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; riferire sull'attività svolta e su quella in programma; ammissione dei nuovi Soci, salva la facoltà di delega indicata al precedente articolo; determinazione delle quote che i Soci debbono versare annualmente; designazione dei collaboratori preposti alle varie attività. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri in carica; si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto di chi presiede la riunione. Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa. Nel caso vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, il Consiglio stesso provvederà alle nuove nomine scegliendo, in ordine di preferenze ricevute e, in caso di parità, di anzianità associativa, tra i candidati non eletti all'ultima assemblea elettiva; le nomine dovranno essere sottoposte a delibera della prima assemblea utile. Nella impossibilità di attuare la procedura di cui sopra, ovvero qualora l'Assemblea non ratifichi le nomine, il Consiglio in carica decade. Il Consiglio decade altresì immediatamente quando, per qualunque causa, venga meno la maggioranza dei suoi componenti. In caso di decadenza del Consiglio i componenti rimasti dovranno convocare, entro venti giorni, l'Assemblea per l'elezione di un nuovo consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di ordinaria amministrazione.

Art.11. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione in ogni evenienza, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo temporaneo impedimento. Di fronte agli associati, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza del Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente provvederà a convocare il Consiglio Direttivo affinchè sia indetta l'Assemblea ordinaria elettiva dell'associazione.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni ed attende alla corrispondenza.
Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, s'incarica della tenuta dei libri contabili e predispone le bozze dei rendiconti.

Art. 12. Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o

più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto a fini di utilità sociale sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662. Art. 15 – Norme applicabili • Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano le Associazioni di promozione sociale nonchè le norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.